

CITTÀ DI BISCEGLIE
PROVINCIA BAT
Verbale del collegio dei revisori n.23.2026

L'anno 2026, il giorno 12 maggio, alle ore 12,00 dietro convocazione del presidente, si è riunito il collegio dei revisori del Comune di Bisceglie, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Sandro Tramacere e Arcangelo Bicchieri, in modalità telematica, per il seguente ordine dei lavori: predisposizione della attestazione dovuta in ordine al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'anno 2024, valevole ai fini della retribuzione di risultato del personale dirigenziale per l'esercizio 2024, come da richiesta ricevuta per email in data 5 maggio 2026.

Il collegio tiene in conto l'art. 4-bis, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (e la Circolare esplicativa RGS n.1/2024), per il quale le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, assegnano ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, da valutarsi ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30% di quest'ultima.

Al riguardo, il Collegio ha preso in esame gli elementi di seguito specificati.

1. Nella Relazione sulla performance 2024 (rinvenibile su https://www.comune.bisceglie.bt.it/wp-content/uploads/2026/03/RELAZIONE_PERFORMANCE_2024.pdf), predisposta dal Segretario Generale ed adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17.02.2026 con deliberazione n. 33, validata dal Nucleo di Valutazione in data 06.03.2026 con verbale n.2/2026, prot.19221 del 09.03.2026 e pubblicata sul sito web – sezione amministrazione trasparente in data 16.03.2026, a pag. 28 è riferito che “[n]el presente documento, pertanto, viene riportato l'indicatore di ritardo registrato dall'Ente e pubblicato in amministrazione trasparente e gli indici collegati ai singoli codici univoci facenti capo ai diversi settori. Sarà successivamente il Collegio dei Revisori (organo richiamato dall'art. 4 bis del d.l. n.13/ 2023) a: - verificare se gli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono stati

raggiunti, considerando l'indicatore di ritardo annuale elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; - verificare il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti”.

È poi ivi indicato che gli indicatori siano rinvenibili su Amministrazione trasparente, al seguente link: <https://www.comune.bisceglie.bt.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/>, dove è possibile prelevare gli indicatori del 4° trim. 2024 e dell'anno 2024.

2. Al riguardo di questi ultimi, il file denominato ITP 4° TRIMESTER 2024, di 20 pagine, reca, in finale, un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre anno 2024 pari a 14,71 e il file denominato ITP_ANNO_2024, di 72 pagine, reca, in finale, un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2024 pari a 15,11.

3. Nella Relazione al conto consuntivo 2024, prot. C_A883-1-2025-04-16 - 0025576, a pag.16, si legge che “l'Organo di revisione ha verificato che l'ente, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4-bis del decreto – legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41, ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui, in caso di non rispetto dei tempi di pagamento, sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento” e che “l'Ente, ai sensi dell'art.41, comma 1, D.L. n.66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n.33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, in particolare: -indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale): 15,10 giorni; -tempo medio ponderato di pagamento (annuale): 54,77 giorni; tempo medio ponderato di ritardo (annuale): 20,26 giorni. L'organo di revisione, alla luce

del mancato rispetto dei tempi di pagamento come innanzi indicato, invita l'Ente a porre in essere ogni utile iniziativa tesa al rispetto della normativa vigente in materia e ad adottare le prescrizioni ivi previste.”

Alle pagine 33 e 34 della medesima relazione al rendiconto consuntivo, recante la Sezione rilievi, considerazioni e proposte, i suddetti indicatori sono ripetuti, ivi compreso il susseguente suggerimento di porre in essere ogni utile iniziativa al riguardo.

4. Nel verbale dell'Organo di revisione n.8 del 12 marzo 2025, relativo alla cassa al 31.12.2024, alla pagina 7, *“il tempo medio ponderato di ritardo”* era pari a *“21,18 giorni”*; e a pag. 8, del medesimo verbale di cassa n.8 del 12 marzo 2025, relativo alla cassa al 31.12.2024, *“il Collegio invita[va] i responsabili di Ripartizione che [avessero] superato i limiti di tempestività dei pagamenti (30 gg.), al rispetto dei termini di cui alla L. 231/2002 e s.m.i.”*

Terminata l'esposizione della presa d'atto dei documenti, dunque, il Collegio deve semplicemente *“verifica[re] il raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento”* (art.4-bis, comma 2, terzo periodo, D.L.13/2023, conv. in L. 41/2023), o non.

Dalle evidenze su esposte, deriva che la verifica di cui all'art. 4-bis, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, è negativa. Del resto, il dato relativo ai pagamenti 2024 va osteso sulla base dei dati osservati al 31 marzo 2025 sul repository PCC, quanto all'anno precedente (lett. B, comma 859, art. 1, L. 145/2018). Oggidì, a maggio 2026, non possono assumersi altri dati che non siano quelli rilevati al marzo 2025.

Dopo aver reso le risultanze della dovuta verifica:

A. giova riferire che, diversamente da quanto ivi asserito, nella Relazione sulla performance 2024, non è riportato l'indicatore di ritardo registrato dall'Ente e non sono riportati gli indici collegati ai singoli codici univoci facenti capo ai diversi settori.

B. Giova inoltre riferire, diversamente da quanto asserito in detta Relazione, che il Collegio non deve verificare alcun *“corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti”*, perché la verifica della su detta correttezza consiste in un munus specifico dell'Organismo indipendente di valutazione (Art. 7, comma 2, lett. a), D.Lgs. 150.2009: *“la funzione di*

misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti”); perché il Collegio dei revisori non compare tra i soggetti coinvolti di cui all’art. 12, D.Lgs. 150/2009; perché ciò è previsto alle lettere D) ed E) dell’art. 14, D.Lgs. 150/2009 e, infine, perché l’art. 4-bis, comma 2, afferma espressamente che “Le amministrazioni pubbliche...provvedono ad assegnare...specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento...e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”: dunque, l’obiettivo deve essere valutato ed è, dunque, parte della valutazione.

Di converso, il Collegio deve solo verificare la intervenuta decurtazione, per tutti i dirigenti interessati, giusta Circ. RGS n.1/2024 (p. 9: *“l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile avrà cura di verificare, altresì, che nell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste”*).

C. Giova altresì riferire che, quand’anche la validazione della Relazione sulla performance 2024 costituisca condizione per l’accesso ai premi, la Circolare RGS 1/2024 indica come la decurtazione del 30 %, dettata dall’art. 4-bis, D.L.13/2023 conv. in L. 41/2023 debba essere applicata comunque, avuto riguardo alla inserzione integrativa nei contratti di cui siano parte i singoli dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, o i dirigenti apicali delle relative strutture ed avuto riguardo alla regolamentazione della ripartizione delle risultanze di tempestività delle singole strutture dirette da costoro. Discendendone che la suddetta decurtazione di 0,3 si applichi comunque e sull’intera indennità di risultato (p.6, Circ. RGS, n.1/2024: *“si evidenzia, ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell’articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi”*).

D’altro canto, il PIAO di Bisceglie, adottato con Delibera n.145 del 28 giugno 2024, evidenzia un obiettivo trasversale per tutti i

dirigenti, di cui però, in Delibera, in Allegato 1, o altrove, manca l'evidenziazione del peso singolare associatovi. Solo nell'Allegato 1.1, prot. C.A883.1.2024-05-29.0034823, recante il parere del Nucleo in data 29 maggio 2024, si *“evidenzia, alla luce delle previsioni dettate dal D.L. n.13/2023, art.4-bis, di prevedere che l'obiettivo trasversale a tutti i dirigenti di rispetto dei tempi di pagamento pesi per almeno il 30% sulla performance dirigenziale. Nel caso in cui il vigente SMiVaP non preveda la possibilità di assegnare ad un solo obiettivo il peso del 30% sulla valutazione complessiva della performance dirigenziale, il Nucleo propone, in sede di rendicontazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, la possibilità che l'Ente preveda a consuntivo una riduzione del 30% della valutazione della performance dirigenziale in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento”*.

Prima del PIAO, in data 26 gennaio 2024 (che ne fa emergere il carattere previsivo rispetto all'annualità 2024), e tempestivamente rispetto alla Circolare RGS n.1 del 3 gennaio 2024, con Delibera di giunta n. 17, venivano emanate le Misure organizzative da intraprendere in ottemperanza della direttiva ITP.

Solo in data 27/12/2024, tardivamente rispetto all'art. 6, D.Lgs. 150/2009, con Delibera di giunta n. 284, nell'Allegato 3 a detta delibera, venivano variati, per tutti i dirigenti, l'indicatore di misurazione ed il target atteso, rispetto a quanto indicato nell'Allegato 1 della Delibera recante il PIAO, n.145 del 28 giugno 2024. Anche qui, gli scriventi non conoscono quale sia il peso associato al singolo obiettivo di ciascun dirigente.

Dietro collaborazione istruttoria, con successiva email di ieri, 11 maggio 2026, è stato inoltrato agli scriventi il verbale n.3 del 20 aprile 2026 del Nucleo di valutazione, in base al quale sono ripartite tra i diversi dirigenti le risultanze dell'adempimento, o non, della tempestività dei pagamenti per il 2024. Al termine della narrativa del verbale, il Nucleo afferma che, salvo per due, in capo *“a tutti gli altri il valore a consuntivo dell'obiettivo 2024 inerente Riduzione dei tempi di pagamento (art. 4-bis D.L.13/2023) deve essere pari a 0 (zero).”* Il che non corrisponde con quanto scritto nel succitato verbale datato 29 maggio 2024 del medesimo Nucleo e con quanto prevede la Circolare RGS n.1/2024.

Dovendo pertanto giungere a conclusione, oltre a discendere la già su dichiarata verifica negativa del rispetto dell'indicatore di cui al più volte menzionato art. 4-bis, non discende alcun'altra attività che debba essere condotta dagli scriventi.

Salvo quella, dopo l'atto di liquidazione dell'indennità di risultato, e prima dell'effettivo pagamento, della verifica di correttezza sulle modalità con cui sia stata calcolata la decurtazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

Del che è verbale, redatto alle ore 13,30.

Mario Aulenta Sandro Tramacere Arcangelo Bicchieri

